



C.A.P. 75025 - piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 00111210779
www.policoro.basilicata.it

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA – RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI ATTUALMENTE IN ATTIVITÀ SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLICORO - CIG: 93568225C7

DISCIPLINARE DIGARA

1. PREMESSE

L’affidamento del servizio in oggetto, disposto con determinazione dirigenziale del I Settore n. 220/89 del 25.02.2022, integrata con determinazione n. 441 del 08.04.2022, modificata con determina n. 1001 di Reg. Gen. del 09.08.2022,- avverrà mediante gara telematica da esperirsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, per procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, a mezzo offerta (R.D.O.) rivolta agli operatori economici presenti sul MEPA per il servizio richiesto, atteso che l’importo del servizio in questione risulta essere al di sotto della soglia comunitaria così come fissata dall’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX (€ 750.000,00).

La documentazione di gara è disponibile sul MEPA.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Policoro, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto “ Servizio di assistenza educativa specialistica in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado statali attualmente in attività sul territorio del Comune di Policoro”, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto”.

Durata del servizio: anni scolastici TRE (2022-2023/2023-2024/2025), con decorrenza dalla stipula del contratto ovvero, ricorrendone l’urgenza, dalla data di avvio del servizio in pendenza del contratto.

L’importo a base d’appalto, soggetto a ribasso, è costituito dal costo orario del servizio pari a € 23,90 (euro ventitré/90), oltre Iva come per legge se dovuta, per un monte-ore presunto di 20.550, pari a stimati € 491.145,00 per i tre anni scolastici, a cui applicare il ribasso d’asta, oltre Iva come per legge se dovuta.

Non sono ammesse offerte in aumento.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo Pec o qualsivoglia altra modalità di pagamento.

La domanda di partecipazione, il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica e ogni altro documento richiesto o prodotto devono essere sottoscritti con firma digitale valida del rappresentante legale della ditta o suo procuratore.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

2.1 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI ATTUALMENTE IN ATTIVITÀ SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLICORO.

Alla procedura di gara è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, il seguente numero identificativo: **C.I.G. 93568225C7**.

E' designato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il dott. Gaetano Rinaldi, Dirigente del I Settore del Comune di Policoro.

La presente procedura è regolata dal presente Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale di Appalto, i quali contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3ter (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) del predetto decreto. Pertanto, non sono previsti rischi da interferenza.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, la stima dei costi della sicurezza aziendale afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

2.2 LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà svolto presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado statali attualmente in attività sul territorio del Comune di Policoro, di cui all'Allegato "A" al Capitolato Speciale d'Appalto.

2.3 CPV: 85311200-4.

2.4 DIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, nella fattispecie non è possibile suddividere l'appalto in lotti né funzionali né prestazionali in quanto tale suddivisione non risulterebbe economicamente conveniente e gestibile con la funzionalità richiesta dal servizio complessivo. Non è consentito di presentare offerta per parte del servizio in affidamento; pertanto l'offerta dovrà essere unitaria per l'intero servizio.

2.5 QUANTITATIVO DELL'APPALTO

In particolare:

-la **base d'asta** è stabilita a misura sui prezzi unitari in € **23,90** pari al costo orario unitario onnicomprensivo del servizio.

Tale costo orario, aggiornato a settembre 2020, fa riferimento alla tabella ministeriale approvata con Decreto Direttoriale n. 7/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Cat .C3/D1 - maggiorato di una percentuale di spese organizzative e gestionali dell'intero servizio. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione del servizio per l'intera durata dell'appalto, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, le ore di programmazione della attività da realizzare, la fornitura di materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente le attività di formazione, il personale esperto impiegato e quant'altro necessario all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;

-il numero presunto di ore annue del servizio è pari a 6.850 e 20.550 nel triennio;

-l'affidamento per la durata certa di anni tre ha un valore massimo presunto di € 491.145,00 oltre IVA di legge se dovuta, calcolato sul numero presunto di ore nel triennio pari a 20.550, comprensivo dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato, calcolato sulla base del costo orario del personale, sono ricompresi nell'importo complessivo stimato dell'appalto, pari a € 491.145,00.

2.6 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di TRE anni scolastici (2022-2023/2023-2024/2025), per un totale di 10 (dieci) mesi all'anno (i giorni effettivi del servizio saranno quelli previsti dal calendario scolastico osservato da ogni singola scuola), con decorrenza dalla stipula del contratto ovvero, in caso d'urgenza, dal verbale di consegna del servizio in pendenza della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente, su richiesta del Comune inviata a mezzo pec almeno 15 giorni prima della scadenza naturale, con obbligo dell'aggiudicatario di continuare il servizio alle medesime condizioni sino a quando il Comune non avrà provveduto ad un nuovo affidamento, su richiesta del Comune appaltante.

Il contratto potrà essere rinnovato se e in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della scadenza.

3. MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi comunali con l'eventuale integrazione, a titolo di rimborso, con fondi regionali.

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità delle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere prestato con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

5. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

L'operatore economico può richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana e attraverso la specifica sezione del MEPA.

I **chiarimenti** possono essere **inoltrati** entro e non oltre il **01.09.2022**.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4, del Codice, le **risposte ai quesiti** presentati in tempo utile, sempre che gli stessi risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, sono pubblicate nella specifica sezione del MEPA, entro e non oltre il **07.09.2022**.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante indicando la PEC/mail alternativa; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In ogni caso le imprese dovranno dichiarare l'appartenenza alle aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o ai GEIE partecipanti, alla data di pubblicazione del bando di gara.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal MEPA che consentono di predisporre:

- a. una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;
- b. una busta virtuale contenente l'offerta tecnica;
- c. una busta virtuale contenente l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA.

L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche: l'unico calendario e l'unico orario di riferimento

sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata". Qualora, entro il termine previsto, una stessa ditta invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta telematica pervenuta che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici abilitati alla categoria oggetto di gara in MEPA e in possesso, a pena di esclusione, dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel presente disciplinare di gara, le seguenti condizioni:

- accettazione delle norme stabilite nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale Appalto;
- iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello Stato di appartenenza, per attività oggetto dell'Appalto; per le cooperative sociali ed i relativi consorzi dovranno altresì dichiarare di essere iscritti nell'Albo Regionale delle cooperative sociali alla sezione A o C;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n.50/2016;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

e, ai sensi dell'art. 6 delle Linee di indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di cui alla D.G.R. n. 287 del 04.04.2017, le ulteriori seguenti condizioni:

- a) esperienza comprovata nel settore di interventi rivolti a soggetti con disabilità;
- b) rispetto della normativa contrattuale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro;
- c) impiego di personale, munito dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente e dei titoli/requisiti, nonché coperto da polizza assicurativa (infortuni ed RCA) per tutte le attività che lo stesso svolge;
- d) dotazione di staff tecnico-scientifico con comprovata formazione ed esperienza;
- e) capacità organizzativa e gestionale;
- f) carta dei servizi da cui si evincano l'approccio metodologico e le strategie psico-educative previste per lo svolgimento delle attività programmate e le professionalità presenti;
- g) adozione di procedure di controllo, monitoraggio, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del Codice così come modificato dalla legge 55/2019, si precisa che all'operatore economico che ha depositato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, si applica l'art. 186-bis del regio decreto n. 267/1942. Per la partecipazione a codesta procedura di affidamento, tra il momento del deposito della domanda suddetta ed il momento del

deposito del decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto n. 267/1942, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

8. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle **Linee Guida n. 6 di A.N.A.C.** rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al punto II° - 2.2 delle suddette Linee Guida (*abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D.lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D.Lgs. 231/2001*).
- I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- A tal fine **gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE**, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.
- Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) sarà disposta solo

all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 6, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:
- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- a verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).
- A norma dell'art. 80, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 comma 5, trovano applicazione le **Linee guida ANAC n. 6** recanti "*Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice*" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nel presente Disciplinare di gara.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti possono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla competente Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (servizi educativi di assistenza a minori e/o adulti disabili) e risultare in esercizio alla data dell'invio del bando alla U.E.

b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. con indicazione degli estremi della registrazione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti di idoneità la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016:

a. avere un fatturato globale minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2019-2020-2021, non inferiore al valore dell'appalto al netto dell'I.V.A. (€ 491.145,00). Criterio adottato, comunque, nel rispetto dell'art. 1, comma 2 - bis, lett. b), del D.L. 95/12, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le motivazioni in appresso specificate:

-la soglia è assolutamente proporzionata al valore dell'appalto tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara;

b. una idonea referenza bancaria rilasciata da un Istituto di Credito, il quale, in base alle informazioni in suo possesso, dovrà dichiarare che il concorrente è in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per far fronte agli impegni della gara di che trattasi.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016:

- di aver eseguito con regolarità e con esito positivo nell'ultimo triennio antecedente alla data della richiesta di offerta (RDO) sul portale del MEPA, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura specificando: il committente pubblico o privato, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione del servizio medesimo e l'importo del corrispettivo netto; da comprovare mediante almeno n. 3 (tre) referenze.

9.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerente con quella oggetto della presente procedura di gara (servizi educativi di assistenza a minori e/o adulti disabili), di cui al precedente **punto 9.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- **ciascuna** delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- **ciascuna** delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla **rete medesima** nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

- Il requisito relativo all'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al precedente **punto 9.1 lett. b)** deve essere posseduto da **ogni** società cooperativa facente parte del soggetto associato.

9.5 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** di cui al **punto 9.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio in oggetto.
- Il requisito relativo all'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **punto 9.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice del servizio in oggetto.

10. AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'art. 89 del D.lgs. 18 aprile 2016, n 50.

11. SUBAPPALTO E CESSIONE

Il subappalto è **vietato**.

È fatto divieto assoluto di cessione, anche parziale, del contratto.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia

provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale BCC Banca di Credito Cooperativo (Coord. IBAN – IT74V0846980400000000201877);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice e al Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/01/2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19/01/2018, n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copie scansionate dei suddetti documenti cartacei, corredate da dichiarazioni di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare presso il Tesoriere, l'operatore economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta **con firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico: l'operatore economico dovrà:

- acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con **firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l'operatore economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora risultasse aggiudicatario.

La predetta dichiarazione **dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.**

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo **copie scansionate dei certificati posseduti, corredate da dichiarazioni di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della già menzionata certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la già menzionata certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **35,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" ed inserire la ricevuta nella cartella relativa alla documentazione amministrativa.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, l'operatore economico deve iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi", collegarsi quindi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il seguente **codice CIG: 93568225C7** che identifica la presente procedura alla quale intende partecipare.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta **potrà essere sanata** ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara, l'Offerta Tecnica nonché l'Offerta Economica **devono essere redatte e trasmesse alla stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico**, attraverso la piattaforma del MEPA

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 settembre 2022

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della piattaforma del MEPA.

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta. Il plico telematico dovrà contenere al suo interno tre buste digitali/telematiche:

BUSTA "A" – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA "B" – "OFFERTA TECNICA";

BUSTA "C" – "OFFERTA ECONOMICA".

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta, previo annullamento della precedente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere prodotti in formato PDF e sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **con firma digitale valida.**

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Qualora siano stati prodotti documenti che compongono l'offerta sottoscritti da un **procuratore** generale o speciale, l'operatore economico dovrà allegare **copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, **corredata da dichiarazione di autenticità** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A – “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

L’offerta vincherà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di **confermare la validità dell’offerta** sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L’Amministrazione comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara **anche in presenza di una sola offerta valida**, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, nonché quelle espressamente indicate fra i motivi di esclusione, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni**;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art.48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un **congruo termine - non superiore a dieci giorni**- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero qualora le dichiarazioni o i documenti pervenuti risultino incompleti o indefiniti, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La “**busta telematica A – documentazione amministrativa**” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative (Allegato 1), il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La documentazione da inserire nella “busta telematica – documentazione amministrativa” è elencata nei successivi punti da 16.1 a 16.11.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo da € 16,00 (debitamente annullato), in italiano e preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato 1 - “Domanda di partecipazione”**.

Il mancato assolvimento dell'Imposta di bollo sull'istanza di partecipazione presentata in sede di gara non costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione prevista dall'art. 31, del DPR. n. 642/72, ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

La domanda di partecipazione, sottoscritta con firma digitale, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni, le attestazioni, l'offerta tecnica e l'offerta economica siano sottoscritte, sempre digitalmente, da un **procuratore (generale o speciale)**, il concorrente allega sulla piattaforma anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Il concorrente allega copia del documento d'identità del sottoscrittore.

16.2 Eventuale ALLEGATO 1Bis per le dichiarazioni da rendere da parte di Soggetti in carica diversi dal legale rappresentante.

16.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive con firma digitale il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 s.m.i..

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione del 5 gennaio 2016, viene adottato il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) e l'allegato "istruzione per la compilazione".

Il DGUE è una dichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.

L'operatore economico ai fini della compilazione del DGUE è tenuto all'osservanza delle istruzioni di cui alla CIRCOLARE 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, ed all'utilizzo del file DGUE editabile ad esso allegato, Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530) (GU Serie Generale n.174 del 27-7-2016).

Con il DGUE l'operatore economico attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che il medesimo fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

L'operatore economico viene escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto nazionale se si rende colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non trasmette tali informazioni o non è in grado di presentare i documenti complementari.

16.4 GARANZIA PROVVISORIA per l'importo di € 9.823,00 pari al 2% dell'importo complessivo stimato del servizio di € 491.145,00, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016) sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà allegare in caso di:

- costituzione della cauzione → la relativa ricevuta (di avvenuto deposito o versamento) o l'assegno circolare. Inoltre, si precisa che la cauzione dovrà essere corredata dall'impegno di un soggetto titolato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto (di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016) qualora il concorrente risultasse affidatario;
- costituzione della fideiussione → il contratto fideiussorio od assicurativo, con le seguenti caratteristiche:

-nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ancora da costituire, deve essere unica, intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;

--deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

-deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto (di cui all'art. 103 D.lgs. 50/2016) qualora l'offerente risultasse affidatario.

N.B. Si ricorda che, ai sensi della Determina 11.09.2007 n. 7 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per i partecipanti in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, la garanzia a corredo dell'offerta e la cauzione definitiva sono ridotte del 50%. A tal fine, i concorrenti dovranno dichiarare nell'istanza di partecipazione il possesso di tale requisito e presentare la relativa certificazione, in copia conforme. Per beneficiare di tale riduzione in caso di:

- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è necessario che tutti gli operatori economici (facenti parte del raggruppamento temporaneo o consorzio) siano in possesso della certificazione di qualità. Viceversa, qualora solo alcuni operatori economici ne

fossero in possesso, il raggruppamento temporaneo o consorzio non potrà godere della riduzione della garanzia;

- consorzio stabile è necessario che il possesso della suddetta certificazione sia dimostrata da almeno una delle consorziate.

16.5 Copia scansionata del **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo dall'apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute.

16.6 (nel caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE, già costituiti): **copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza**, conferito alla capogruppo-mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo e statuto in copia conforme del consorzio o del GEIE.

16.7 (eventuale qualora l'istanza, le offerte ed ogni altra documentazione non fossero firmate dal legale rappresentante del concorrente) **procura**, in originale o copia autenticata, o altro documento da cui desumere i poteri attribuiti.

16.8 ricevuta attestante il pagamento della contribuzione di 35,00 dovuta a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, quale condizione di ammissibilità alla procedura, con le modalità indicate nella Deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022.

16.9 Patto di integrità.

16.10 (in caso di avvalimento) La documentazione prevista dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016.

16.11 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA

Nell'apposito campo della piattaforma, il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, l'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, firmata digitalmente come segue:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma;
- nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di **ognuna delle imprese** che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE.

Nel caso in cui l'offerta tecnica sia resa e sottoscritta digitalmente da un **procuratore** generale o speciale, Il concorrente **dovrà allegare copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri

del sottoscrittore, **corredata da dichiarazione di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente.

L'offerta tecnica dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la relazione tecnica dei servizi offerti, che deve essere redatta in lingua italiana, attenersi alle prescrizioni previste dal capitolato, sviluppando le modalità organizzative che si reputano più adeguate a fornire un servizio dal punto qualitativo e/o quantitativo più efficace e/o efficiente, oltre le migliorie e la formazione del personale;

La **relazione tecnica** deve essere redatta rispettando il seguente **STANDARD FORMALE** previsto al fine di uniformare graficamente gli elaborati oggetto di valutazione:

- in massimo di 20 (venti) facciate numerate, formato A4: dimensione carattere 12 – tipo di carattere Times New Roman, margini dx e sx cm. 1,5, interlinea singola.

Qualora la documentazione venga suddivisa in più elaborati, parimenti, non dovrà superare le dimensioni complessive sopra indicate.

Si fa presente che:

- la copertina esterna del progetto e l'eventuale sommario non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto;

- eventuali copertine interne, tavole, disegni, foto, istogrammi, grafici, marchi, ecc. costituiranno contenuto delle facciate dell'elaborato e saranno considerate alla stessa stregua del testo scritto fino alla concorrenza delle complessive 20 (venti) facciate ammesse;

- eventuali curricula dei componenti del personale impiegato non verranno considerate nel computo delle pagine.

L'inosservanza degli standard formali sopraindicati comporterà una penalizzazione in sede di attribuzione dei punteggi.

La relazione è redatta secondo lo schema riportato nella tabella di cui al successivo punto 19.1 riguardante i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, dedicando preferibilmente un apposito paragrafo ad ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, in cui vengano precisati gli elementi che il concorrente deve illustrare ai fini della valutazione del criterio e sub-criterio in questione.

Il progetto di gestione deve risultare rispettoso delle normative vigenti, coerente con le finalità della D.G.R. n. 287 del 04.04.2017.

Quanto ivi contenuto e previsto costituisce vincolo negoziale a tutti gli effetti per l'impresa proponente.

A pena di esclusione dalla gara:

- l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice;

- tutti gli elaborati che costituiscono l'offerta tecnica dovranno essere predisposti in modo tale da non esplicitare il valore economico delle soluzioni previste.

A pena di esclusione dalla gara:

- l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice;

- tutti gli elaborati che costituiscono l'offerta tecnica dovranno essere predisposti in modo tale da non esplicitare il valore economico delle soluzioni previste.

Il punteggio sarà attribuito in relazione alla rispondenza dell'offerta tecnica, articolata in un elaborato progettuale, rispetto alle esigenze del servizio oggetto di gara.

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile la proposta tecnica, contenuta nella relazione di cui al precedente punto, si precisa che la stessa, in quanto impegnativa e da includere nel contratto, dovrà essere dettagliata, specifica oltretutto priva di riferimenti generici. La descrizione delle proposte dovrà essere inoltre inequivocabile al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute.

La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio previsto, tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica e tecnologica della proposta. La Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte meritevole di tale punteggio.

Se del caso, l'offerente potrà produrre eventuale dichiarazione espressa in relazione alle parti dell'offerta tecnica che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90 da parte di terzi. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza del Comune.

L'offerta tecnica presentata da R.T.I./ConSORZI dovrà contenere, nel dettaglio, le attività che saranno eseguite da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate che parteciperanno alla presente procedura. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" - OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo della piattaforma, il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, la Busta telematica "C" - Offerta Economica, firmata digitalmente come segue:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma;
- nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di ognuna delle imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE.

Nel caso in cui l'offerta economica sia resa e sottoscritta digitalmente da un **procuratore** generale o speciale, Il concorrente **dovrà allegare copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, **corredata da dichiarazione di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente.

L'OFFERTA ECONOMICA va formulata compilando il file, generato e scaricato dalla piattaforma, sottoscritto digitalmente e marcato temporalmente dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente e riportante i seguenti dati:

- **il PREZZO offerto, espresso in cifre**, a ribasso sull'importo posto a base di gara, pari ad € 23,90 (euro ventitré/90), corrispondente al costo orario del servizio, oltre I.V.A. di legge se dovuta;
- che l'offerta è vincolata per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- **i COSTI DELLA MANODOPERA** in cifre del concorrente, di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

□ gli **ONERI AZIENDALI** in cifre concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse offerte pari o superiori all'importo a base d'asta, condizionate e per persona da nominarsi.

L'offerta dovrà contenere l'impegno di mantener la stessa valida per un periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Eventuali offerte in aumento rispetto al prezzo base di appalto saranno considerate offerte non valide. Le offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione.

Si potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

19. PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice utilizzando il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

È prevista una soglia di sbarramento:

non saranno ritenute idonee e pertanto saranno escluse dalla gara, quelle offerte che per l'offerta tecnica conseguiranno un punteggio inferiore a 40/70, prima della riparametrazione, ritenuto tale punteggio, un limite per la sufficienza qualitativa dell'offerta, in ragione del tipo di servizi richiesti e dell'utenza a cui sono rivolti.

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

PRESCRIZIONI GENERALI

Il progetto **METODOLOGICO ORGANIZZATIVO** deve attenersi alle prescrizioni previste dal capitolato, sviluppando le modalità organizzative che si reputano più adeguate a fornire un servizio dal punto qualitativo e/o quantitativo più efficace e/o efficiente, oltre le migliorie e la formazione del personale.

Il Progetto dovrà essere redatto:

- in ragione del sottostante schema di attribuzione dei punteggi;
- in un massimo di 20 (venti) pagine numerate, formato A4 (dimensione carattere 12 – tipo di carattere Times New Roman, margini dx e sx cm.1,5).

L'inosservanza degli standard formali sopraindicati comporterà una penalizzazione in sede di attribuzione dei punteggi.

Il progetto METODOLOGICO ORGANIZZATIVO sarà valutato in base al seguente criterio motivazionale:

Verifica e rispondenza di quanto offerto rispetto alle richieste del capitolato speciale, dando particolare rilievo alla completezza espositiva e documentale dell'offerta in riferimento ai sub-criteri indicati in tabella.

MODALITÀ ORGANIZZATIVO-GESTIONALE	PUNTEGGIO MAX 30
1. Modalità di relazione e raccordo con il servizio sociale comunale, l'istituzione scolastica, i docenti e le famiglie.	Max 15
2. Modalità adottate per diversificare efficacemente e funzionalmente le prestazioni di servizio orientandole ai bisogni degli alunni.	Max 10
3. Dotazioni strumentali particolari che si rendano disponibili per la realizzazione delle attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione.	Max 5
PERSONALE	PUNTEGGIO MAX 30
1. Presenza di operatori strategici che svolgano attività aggiuntive rispetto a quelle oggetto del Capitolato Speciale d'Appalto.	Max 15
2. Attività di formazione e aggiornamento mirato del personale addetto al servizio in appalto.	Max 10
3. Modalità di gestione delle sostituzioni del personale assente.	Max 5
VERIFICHE E CONTROLLI DI QUALITÀ'	PUNTEGGIO MAX 10
1. Modalità operative di un ufficio dell'ufficio di staff stabilmente impegnato durante l'appalto nelle attività di progettazione, programmazione, formazione del personale, valutazione degli standard qualitativi raggiunti nell'erogazione degli interventi e del servizio.	Max 5
2. Sistema di monitoraggio sullo svolgimento del servizio, modalità e strumenti per il controllo interno e la valutazione della qualità del servizio, con esposizione delle metodologie utilizzate per il miglioramento continuo.	Max 5

Per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa si procederà con il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto di seguito illustrato ed esplicitato.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA TECNICA E ALL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata come segue:

Offerta tecnica, con l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a) i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i);

Σn = sommatoria.

Ai fini dell'applicazione del metodo aggregativo compensatore si precisa che:

- a) per gli elementi di valutazione qualitativa (offerta tecnica) i coefficienti $V(a)$ saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai singoli elementi e sub-elementi. In ottemperanza alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 20.05.2009, le medie dei coefficienti relative ai singoli punteggi ovvero ai singoli sub-punteggi, saranno riparametrate mediante interpolazione lineare fra l'offerta che avrà ottenuto la migliore media (coefficiente uguale a 1) e zero. Per la determinazione sarà applicata la seguente formula:

$$P_i = (M_i / M_{max})$$

Dove:

P_i = coefficiente attribuito all'offerta i^{esima}

M_i = media dei coefficienti attribuiti dai Commissari all'offerta i^{esima}

M_{max} = massima media dei coefficienti attribuiti dai Commissari.

- b) Per gli elementi di valutazione quantitativa i coefficienti $V(a)$ saranno determinati, secondo quanto indicato nella sopra citata determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, mediante interpolazione lineare, come segue:

Offerta economica

All'offerta economica più bassa (espressa come prezzo orario offerto) verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti.

Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio sulla base della seguente formula:

$$V_{ai} = \frac{R_{max} \times 30}{R_a}$$

Dove:

V_{ai} = punteggio attribuito all'offerta;

R_a = valore dell'offerta in esame;

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'impresa che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida purché economicamente vantaggiosa.

L'offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **prima seduta pubblica** avrà luogo il giorno **15 settembre 2022** alle ore **10:00** presso un locale del Comune di Policoro, aperto al pubblico.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti ai concorrenti mediante pubblicazione di avviso pubblicato sulla piattaforma del MEPA e sul sito del Comune di Policoro, in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di gara e contratti.

Parimenti le successive sedute pubbliche, così come le eventuali modifiche relativamente a data e orari delle stesse, saranno comunicate nel modo sopra indicato.

Entro la data della prima seduta verrà costituito il Seggio di gara e tale seduta pubblica sarà presieduta dal Dirigente del Settore Servizi alla persona e promozione del benessere, o suo sostituto in caso di assenza, che procederà:

- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento dell'offerta tecnica e dell'offerta economica);
- a verificare la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Conclusa la verifica, anche a seguito delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio, il Presidente adotterà il **provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara** e ne sarà data comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice, ai concorrenti a mezzo PEC, all'indirizzo inserito dagli stessi in piattaforma.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE RELATIVE ALL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA E LORO VALUTAZIONE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in **seduta pubblica**, nella data e ora che saranno comunicate tramite relativo avviso pubblicato sul sito del Comune di Policoro, in Amministrazione Trasparente, nella sezione: "Bandi di gara e contratti", procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le Offerte tecniche dei concorrenti ammessi, alla verifica formale della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, alla verbalizzazione di quanto ivi contenuto e agli adempimenti e le determinazioni di competenza.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a **consultare**, oltre alla piattaforma, anche il **sito per ogni comunicazione in merito alla procedura**.

In una o più **sedute riservate**, o anche lavorando da remoto, la commissione procederà:

- alla valutazione di conformità della documentazione presentata all'interno di ciascuna "busta telematica – Offerta tecnica" rispetto a quanto prescritto dal presente disciplinare, ai fini dell'ammissione delle singole Offerte tecniche al prosieguo di procedura;
- all'esame ed alla valutazione delle Offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei precedenti punti 19.1 e 19.2 del presente disciplinare;
- ad individuare gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 19 e a comunicare tali soggetti al Responsabile del Procedimento, il quale procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei già menzionati operatori.

Successivamente, in una o più **sedute pubbliche**, nella data e ora che saranno comunicate tramite relativo avviso pubblicato sul sito del Comune di Policoro, in Amministrazione Trasparente, nella sezione: "Bandi di gara e contratti", procederà:

a) all'apertura della busta telematica "OFFERTA ECONOMICA" inserita nell'apposito campo della piattaforma;

b) a verificare la corretta presentazione dell'offerta economica e ad attribuire il relativo punteggio, secondo la formula prevista al precedente punto 19.2 del disciplinare;

c) all'individuazione dell'unico punteggio numerico finale, ottenuto sommando i punteggi attribuiti all'Offerta tecnica e all'Offerta economica relativi a ciascun concorrente, per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

d) a redigere, quindi, la graduatoria delle offerte con i punteggi complessivi attribuiti e ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa;

e) a verificare se tale offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice così come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55. A tal fine si precisa che oggetto del calcolo dei quattro quinti per l'offerta tecnica sarà il punteggio complessivo attribuito prima della riparametrazione e **tale calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.**

Resta fermo che la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

f) qualora l'offerta non superi la soglia di anomalia e non si presenti alcun caso in cui, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, la Commissione formulerà proposta di aggiudicazione

in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti di cui al successivo punto 24, **ovvero**

qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvederà a comunicare tempestivamente al RUP (il quale procederà come previsto all'art. 76, comma 5, lett. b del Codice) i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche relative alla "documentazione amministrativa" e alla "offerta tecnica";

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di uno/più concorrenti, non si procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche e le offerte economiche che, unitamente alla busta telematica contenente la documentazione amministrativa, verranno conservate, nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione, dalla piattaforma telematica.

Le offerte presentate non vengono, in ogni caso, mai restituite.

La Commissione redigerà uno o più verbali delle operazioni svolte.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice così come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, quando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma di punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Al ricorrere dei suddetti presupposti, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Stazione Appaltante richiederà per iscritto, tramite PEC, al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni assegnando un **termine non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta stessa.

Nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili .
Le giustificazioni devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, qualora sia stato già conferito il mandato, le giustificazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esaminerà in **seduta riservata** le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà quindi ai sensi del seguente punto 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il presente appalto verrà aggiudicato anche qualora pervenga una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Analogamente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora al momento della stessa, i documenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente non presentassero adeguata disponibilità.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante aggiudicatrice procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a.

L'aggiudicazione **diventa efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Prima della data concordata per la stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice nonché le polizze assicurative previste dall'art. 6 del capitolato speciale d'appalto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

In ogni caso l'Aggiudicatario si impegna a garantire l'esecuzione del servizio dalla data di decorrenza indicata nel capitolato speciale d'appalto, anche nelle more della verifica dei requisiti, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione.

L'esecuzione d'urgenza del servizio, in ragione della sua peculiarità, è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante procederà ad esecuzione d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti, del decorso dello "stand still", e della stipulazione del contratto, se tali procedimenti non saranno conclusi alla data di decorrenza del servizio, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

L'Aggiudicatario dovrà pertanto sentirsi senz'altro obbligato a dare esecuzione al servizio, con decorrenza dalla data di decorrenza indicata nel capitolato speciale d'appalto, nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, e ai sensi della linea guida ANAC n.13/2019 garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia in ordine alla procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra il Comune di Policoro e l'appaltatore, in ordine al servizio derivanti dal contratto, sono devolute al foro competente per territorio, fatta salva la giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale.

È esclusa la clausola compromissoria e l'arbitrato.

27 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale ed inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. Resta stabilito che, qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente disciplinare, la concessione ed il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali e/o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata. Resta inteso che in caso di abolizione delle entrate locali oggetto del disciplinare, le parti potranno addivenire ad una rimodulazione convenzionale del contratto.

28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara. Responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento, dott. Gaetano Rinaldi.

**Il Dirigente del I Settore
f.to dott. Gaetano Rinaldi**